

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: AREA VASTA 4 – AFFIDAMENTO VENTILOTERAPIA DOMICILIARE
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO
EX ART. 63 COMMA 2 LETT. B D. LGV. 50/2016 (CIG 673386405E)**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- - - -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 comma 2 lett. b D. Lgv. 50/2016 l'appalto quadriennale di apparecchiature per ventiloterapia domiciliare destinate a n°9 casi per i quali il Dirigente di Distretto ha valutato l'infungibilità tecnica e relativa impossibilità di sostituire il precedente fornitore (Vivisol) con il nuovo aggiudicatario dell'appalto di ossigenoterapia/ventiloterapia domiciliare ex determina 730ASUR/DG2015;
2. di aggiudicare l'appalto in nome e per conto dell'Area Vasta 4, alla Vivisol SPA corrente a Monza in Via Borgazzi 27 (CF 04127270157);
3. di dare atto che il termine iniziale della fornitura è il 01/06/2016, comprensivo dell'avvio urgente per le ragioni esposte nel documento istruttorio; con termine finale presunto in data 31/05/2020 per una durata iniziale di mesi 48 ed opzione di proroga fino a mesi 12;
4. di delegare il potere di firma del contratto al Direttore dell'UOC Acquisti e Logistica Area Vasta 4;
5. di attribuire le competenze relative all'esecuzione del contratto al Dirigente del Distretto Unico AV4 Dott. Vittorio Scialè;

6. di dare atto che della spesa complessiva quadriennale di € 200.653,71 IVA esclusa, € 135.440,70 risultano già impegnati con determina 730ASURDG2015; ed i restanti € 65.213,01 IVA 4% compresa – corrispondenti all'effettiva maggior spesa derivante dal presente atto - vengono imputati al conto economico 0511020105, dando atto che la predetta maggior spesa è compatibile con il budget 2016 provvisoriamente assegnato e sarà resa coerente e compatibile con i successivi, quando approvati, come segue:

o 2016	9.510,13
o 2017	16.303,12
o 2018	16.303,12
o 2019	16.303,12
o 2020	6.792,97

7. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
8. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "aggiudicazioni definitive di forniture";
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
10. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa *Nadia Storti*)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. *Pierluigi Gigliucci*)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. *Alessandro Marini*)

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui 0 di allegati, che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA 4)

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art. 3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/05 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisori) e successive proroghe; D. Lgv. 50/2016 (codice degli appalti).

Con determina 730/ASURDG del 22/10/2015 veniva dichiarata aggiudicazione definitiva dell'appalto di ventiloterapia e ossigenoterapia domiciliare per sinolo lotto, corrispondente a ciascuna Area Vasta, come segue: AV1 Linde Medicale; AV2 Sapio Life; AV3-AV4 VitalAire; AV5 Linde Medicale. Con particolare riferimento all'AV4 di fermo, il contratto veniva stipulato in data 4/03/2016 e la fase di esecuzione avviata in data 16/04/2016. In seguito a verbale di avvio dell'esecuzione del 6/05/2016 (doc.to agli atti), veniva stabilita quale data di effettivo avvio quella dell'1/06/2016.

Nel corso del concreto avvio del contratto, risultava che un ristretto numero di pazienti (n°9, per la cui anagrafica si rinvia alla documentazione agli atti), affetti da condizioni cliniche particolarmente gravose, utilizzavano un'apparecchiatura Vivisol, operatore economico diverso da VitalAire, aggiudicatario del lotto 4 di Fermo. In seguito a confronto tra i predetti operatori economici e parere medico (doc.to agli atti) del Dott. Vittorio Scialè, dirigente del Distretto e responsabile dell'esecuzione del contratto, tali casi risultavano caratterizzati da infungibilità tecnica (doc.to agli atti), in ragione del particolare stato clinico e di salute (pazienti tracheostomizzati o in ogni caso afflitti da altra condizione incompatibile con l'avvicendamento dell'apparecchiatura). Su tale presupposto veniva richiesta l'attuazione di una "(...) *modalità organizzativa che dovrà prevedere assistenza ed interventi diretti della ditta fornitrice delle apparecchiature e cioè Vivisol, esonerando da ciò la ditta aggiudicataria della gara VitalAire (...)*".

Dato della valutazione di infungibilità tecnica relativa a n°9 pazienti – su un totale di n°410 pazienti in ventiloterapia – l'UOC Acquisti e Logistica avviava tempestiva ed urgentissima negoziazione con Vivisol, stante la necessità di gestire in via diretta i sopra citati casi a far tempo dall'1/06/2016. In esito alla negoziazione venivano definite condizioni di fornitura generali identiche a quelle del contratto principale aggiudicato con gara d'appalto; e condizioni economiche coincidenti con quelle dell'offerta formulata da Vivisol stessa nel corso della gara d'appalto aggiudicata con 730/ASURDG del 22/10/2015. Tale condizioni, sia pure superiori a quelle di

aggiudicazione di VitalAire, garantiscono in ogni caso uno sconto prossimo al 25% sulle precedenti condizioni a base d'asta, dovendosi pertanto considerare pienamente congrue.

Si evidenzia che gli elementi sopra descritti integrano la fattispecie di cui all'art. 63 comma 2 lett. b D. Lgv. 50/2016 che consente di aggiudicare mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti; quando le forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico a causa dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici; laddove l'impossibilità di sostituire l'apparecchiatura per motivi clinici, secondo parere del responsabile, equivale di fatto ad assenza di altri operatori economici idonei. In tal senso si evidenzia che il presente affidamento rappresenta eccezione rispetto a quello generale effettuato in esito a gara d'appalto con sopra citata determina 730/ASURDG del 22/10/2015. Si evidenzia altresì che l'art. 36 del contratto stesso di appalto prevede che *"Qualora una singola AV abbia necessità di acquisire un dispositivo di tipologia e/o caratteristiche diverse da quelle dei sub-lotti aggiudicati, ha facoltà di negoziazione diretta con l'aggiudicatario; salva in ogni caso la possibilità di ricorrere al libero mercato. Medesima facoltà è prevista per i casi di infungibilità tecnica derivante da fidelizzazione tra paziente e apparecchiatura del fornitore uscente (...)"*

Peraltro, stante l'urgenza venutasi a creare in ragione della necessità di assicurare la gestione delle apparecchiature ventiloterapiche senza soluzione di continuità fin dalla data dell'avvio del nuovo contratto di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare (rif. succitata determina 730DGASUR2015), si evidenzia che l'affidamento di che trattasi è in corso di esecuzione provvisoria a far tempo dall'1/06/2016, in attesa di essere formalizzato successivamente ad adozione del presente atto.

La spesa complessiva, calcolata sulla durata contrattuale di mesi 48 in analogia con il contratto d'appalto principale (rif. succitata determina 730DGASUR2015), pari ad € 200.653,71 + IVA 4%, risulta per € 135.440,70 già coperta dalle imputazioni assunte con la determina 730DGASUR2015, dalla quale tale somma viene pertanto stornata. La coerenza e compatibilità della maggior spesa, che ammonta ad € 65.213,01 per mesi 48, è stata verificata mediante acquisizione della scheda di budget da parte del Direttore di Distretto (doc.to agli atti) e successiva attestazione in calce al presente atto da parte del Direttore UOC Bilancio Dott. Luigi Stortini e del Dirigente UOS Co.Ge. Dott. Daniele Rocchi.

Tanto premesso, si propone al DG ASUR l'adozione del seguente atto:

- di affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 comma 2 lett. b D. Lgv. 50/2016 l'appalto quadriennale di apparecchiature per ventiloterapia domiciliare destinate a n°9 casi per i quali il Dirigente di Distretto ha valutato l'infungibilità tecnica e relativa impossibilità di sostituire il

precedente fornitore (Vivisol) con il nuovo aggiudicatario dell'appalto di ossigenoterapia/ventiloterapia domiciliare ex determina 730ASUR/DG2015;

- di aggiudicare l'appalto in nome e per conto dell'Area Vasta 4, alla Vivisol SPA corrente a Monza in Via Borgazzi 27 (CF 04127270157);
- di dare atto che il termine iniziale della fornitura è il 01/06/2016, comprensivo dell'avvio urgente per le ragioni esposte nel documento istruttorio; con termine finale presunto in data 31/05/2020 per una durata iniziale di mesi 48 ed opzione di proroga fino a mesi 12;
- di delegare il potere di firma del contratto al Direttore dell'UOC Acquisti e Logistica Area Vasta 4;
- di attribuire le competenze relative all'esecuzione del contratto al Dirigente del Distretto Unico AV4 Dott. Vittorio Scialè;
- di dare atto che della spesa complessiva quadriennale di € 200.653,71 IVA esclusa, € 135.440,70 risultano già impegnati con determina 730ASURDG2015; ed i restanti € 65.213,01 IVA 4% compresa – corrispondenti all'effettiva maggior spesa derivante dal presente atto - vengono imputati al conto economico 0511020105, dando atto che la predetta maggior spesa è compatibile con il budget 2016 provvisoriamente assegnato e sarà resa coerente e compatibile con i successivi, quando approvati, come segue:


o 2016	9.510,13
o 2017	16.303,12
o 2018	16.303,12
o 2019	16.303,12
o 2020	6.792,97

- di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "aggiudicazioni definitive di forniture";
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96

Fermo, 18/07/2016

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica

Dott. Fulvio De Cicco



RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che i costi derivanti dall'adozione del presente atto, rientrano nella disponibilità del budget provvisorio 2016 (conto economico 0511020105 Autorizzazione AV4TERR 108 sub 4). Per gli anni successivi saranno resi compatibili con i relativi budget, quando assegnati.

Il Dirigente amministrativo del Controllo Gestione

Dott. Daniele Rocchi

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Nessun allegato